



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 711 DI DATA 26 Agosto 2022

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - installazione di Scurelle (TN), località Lagarine, 21. Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MR - MZ

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli (di seguito SAC) n. 428 di data 12 novembre 2020 alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle;

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA trasmessa in data 31 marzo 2022 (ns. prot. n. 229952), con cui la Ditta richiede nello specifico di:

- a) poter modificare la tipologia di rifiuti stoccati in parte dell'area definita “zona A”, prevedendo di stoccare in detta area solo rifiuti allo stato solido;
- b) poter effettuare una nuova attività di raccolta dell'olio motore che fuoriesce dai filtri dell'olio;
- c) poter stoccare i rifiuti che possono essere sottoposti all'operazione di ripetizione R13/D15, anche nell'area esterna “zona D”;

valutate le modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell'AIA, in quanto restano invariati il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato, i codici CER e le operazioni di recupero/smaltimento autorizzate;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA di data 7 aprile 2022 (ns. prot. n. 247921);

viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 537312, di data 1 agosto 2022) ed in data 16 agosto 2022 (ns. prot. n. 570489);

preso atto, in relazione alla richiesta della sopra citata lettera a), che la stessa discende dalle raccomandazioni evidenziate nella “*Relazione conclusiva dell'attività di verifica del Piano di monitoraggio e controllo*” redatta a seguito delle ispezioni effettuate dal personale ispettivo del Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito APPA), pubblicata in data 28 gennaio 2022;

visto che nella Relazione conclusiva in parola è stato raccomandato di delimitare tutta la parte esterna della “zona A” con idonei sistemi di contenimento fissi al terreno, dove non ancora presenti, al fine di evitare che eventuali sversamenti di rifiuti liquidi stoccati lungo i confini esterni della medesima area possano interessare le vicine caditoie delle acque meteoriche o, in alternativa, è stato indicato di modificare la tipologia di rifiuti stoccati (ad esempio stoccare solo rifiuti allo stato solido);

visto che l'unica area attualmente sprovvista di tali presidi è l'area identificata con la lettera “A” di superficie pari a 128 m² evidenziata con il colore arancione nel dettaglio della planimetria riportata nella Relazione tecnica presentata dalla Ditta;

vista la motivazione fornita dalla Ditta *“per questa zona la presenza della cordolatura interferirebbe con la movimentazione dei rifiuti (movimentazione tramite carrello elevatore), perciò la ditta preferisce richiedere la modifica delle tipologie di rifiuti autorizzati in questa specifica area, ovvero si chiede di escludere la possibilità di stoccare rifiuti con stato fisico liquido”*;

ritenuto pertanto necessario rinominare, per maggiore chiarezza, l'area in questione di 128 m² come *“zona A1”*, come riportato nelle planimetrie relative alla gestione dei rifiuti: Tavola n.1 *“Modifica AIA – planimetria, Dettaglio cordolatura e area A per rifiuti non liquidi”*, trasmessa dalla Ditta in data 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 537312, di data 1 agosto 2022) e Tavola n.2 *“Modifica AIA – planimetria, Spazi per i rifiuti che subiscono la ripetizione R13/D15”*, trasmessa dalla Ditta in data 16 agosto 2022 (ns. prot. n. 570489);

ritenuto di poter accogliere la modifica richiesta in quanto coerente con quanto raccomandato da APPA, prescrivendo, per la *“zona A1”*, la possibilità di stoccare solamente rifiuti allo stato solido (lettera s) del paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”* della presente determinazione);

vista la richiesta di modifica di cui alla lettera b) del sopra riportato elenco, relativa alla possibilità di effettuare la raccolta dell'olio motore che per gravità fuoriesce dai filtri dell'olio (codice CER 16 01 07*) e si deposita sul fondo del contenitore in cui i filtri stessi sono stoccati, evidenziando che *“tale operazione si configura come un'operazione R13 (è infatti una sorta di selezione) dal momento che non è intenzionale, ma lo sgocciolamento dell'olio avviene naturalmente. Inoltre, tale operazione consente di migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito in funzione della finalità a cui è destinato, senza modificare quindi la natura del rifiuto di partenza (filtri dell'olio)”*;

preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla Ditta a tale riguardo, ossia che:

- *“i filtri dell'olio saranno ritirati e depositati in stoccaggio con operazione R13 e manterranno il codice di origine (CER 160107*) anche dopo la separazione dell'olio fuoriuscito; il produttore iniziale del rifiuto rimarrà il produttore originario, mentre Ecoopera ne sarà mero detentore; tale rifiuto sarà poi avviato a successive operazioni di recupero presso impianti terzi;*
- *l'olio raccolto risulterà essere un rifiuto prodotto da Ecoopera e sarà caratterizzato con CER 13 02 08* “altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione”. Il rifiuto sarà collocato in deposito temporaneo, quindi potrà essere successivamente sottoposto alle operazioni di recupero da R1 a R13”*;

visto che, con le integrazioni di data 29 luglio 2022, la Ditta precisa che *“questa operazione potrà avvenire in zona C, zona A e zona A1. I filtri dell'olio, dopo l'accettazione, saranno depositati in un apposito container fornito di griglia sul fondo e di bacino di contenimento sottostante. L'olio per gravità si depositerà nel bacino indicato: prima del carico del container sul mezzo (per l'invio a destino dei filtri olio CER 16 01 07*), si provvederà a prelevare l'olio depositato sul fondo e a stoccarlo in cisternette o fusti. L'operazione descritta sarà presidiata da idonei mezzi (materiale assorbente, DPI,...) per il contenimento degli sversamenti, sempre presenti in loco”*;

stabilito, alla luce delle considerazioni relative alla richiesta di modifica delle prescrizioni di cui alla lettera a) del sopra riportato elenco, che l'operazione di selezione in parola possa essere effettuata solamente nelle aree denominate *“Zona A”* e *“Zona C”* e non nella *“Zona A1”*, dato che l'operazione di selezione comunque produce un rifiuto liquido (olio depositato sul fondo), benché il rifiuto di partenza sia comunque di natura sostanzialmente solida (filtri dell'olio);

stabilito, in riferimento alla richiesta di cui sopra, di prescrivere (lettera t) del paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell’Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*), che l’operazione di raccolta dell’olio motore che fuoriesce da filtri dell’olio è consentita nelle seguenti aree dell’installazione: *“zona A”* e *“zona C”* e che:

- i filtri dell’olio saranno ritirati e depositati in stoccaggio con operazione R13 e manterranno il codice di origine (CER 16 01 07*) anche dopo la separazione dell’olio fuoriuscito; il produttore iniziale del rifiuto rimarrà il produttore originario, mentre la Ditta *“Ecoopera Società Cooperativa”* ne sarà mero detentore e il rifiuto dovrà poi essere avviato a successive operazioni di recupero (da R1 ad R12) presso impianti terzi;
- l’olio raccolto risulta essere un rifiuto prodotto dalla Ditta che si configura come *“nuovo produttore”* e pertanto dovrà caratterizzare il rifiuto come indicato alla lettera d) del paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell’Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*). Il rifiuto, collocato in deposito temporaneo, potrà essere successivamente sottoposto alle operazioni di recupero da R1 a R13;

ritenuto necessario prescrivere, in particolare, che il capannone chiuso in calcestruzzo, con pavimentazione in calcestruzzo con finitura di tipo industriale, identificato come *“Zona C”* deve essere presidiato da adeguati sistemi, mezzi di raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, (materiali assorbenti e/o attrezzature per l’aspirazione degli stessi), che vanno mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso, al fine di contenere al massimo eventuali sversamenti;

preso atto, in merito alla richiesta di modifica di cui alla lettera c) del sopra riportato elenco, relativa all’ampliamento delle aree dove poter stoccare i rifiuti sottoposti alla ripetizione dell’operazione R13/D15 anche nella *“zona D”*, che la Ditta ha adeguato, con le integrazioni di data 16 agosto 2022, la planimetria, Tavola n.2 *“Modifica AIA – planimetria, Spazi per i rifiuti che subiscono la ripetizione R13/ D15”*;

visto che la Ditta è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) nell’impianto di Scurelle per i rifiuti provenienti dagli impianti gestiti dalla medesima Ditta (CRZ di Scurelle, CRZ di Borgo Valsugana, centro di stoccaggio di Vallelaghi, fraz. Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, e centro di stoccaggio di Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M), in quanto attività funzionale all’ottimizzazione della gestione dei carichi di rifiuti di detti centri di stoccaggio/CRZ;

preso atto che con le integrazioni trasmesse in data 29 luglio la Ditta ha motivato la richiesta in parola come segue: *“(…) poter aggiungere la zona D, come riportato nella planimetria che si è allegata poiché tali operazioni consentono un’ottimizzazione dei carichi di rifiuti. La ditta rispetterà le prescrizioni impartite per le operazioni di ripetizione, quindi assicurerà la tracciabilità dei rifiuti (contrassegnando i rifiuti con l’indicazione esplicita della ripetizione dell’operazione R13 o D15 e dell’impianto di provenienza), non frazionerà i carichi provenienti dagli altri impianti in diverse quote una volta arrivati all’impianto di Scurelle, ma eventualmente li accorperà con quelli già presenti nell’impianto, infine invierà il carico in uscita a un impianto di recupero o smaltimento finale. Saranno inoltre rispettate anche per questi rifiuti le prescrizioni specifiche dell’area D, quindi i rifiuti saranno depositati in container di volume massimo pari a 40 m³, chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico) e a tenuta stagna”*;

ritenuto di poter autorizzare la ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15), già prevista in altre aree dell’installazione, anche nella *“zona D”*, area esterna asfaltata, nel rispetto delle prescrizioni già imposte per i rifiuti stoccabili in quest’area, ossia che i container depositati nell’area in questione devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico) e a tenuta stagna, nonché delle ulteriori prescrizioni già imposte;

preso atto che nella Relazione Tecnica la Ditta specifica che *“il centro di stoccaggio di Ravina ha cessato la propria attività, quindi non si potranno più ricevere rifiuti, in ripetizione R13/D15, provenienti da questo stabilimento”*;

ritenuto, pertanto, di adeguare la prescrizione relativa alle operazioni di ripetizione R13/D15 (lettera m) dell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*, nel paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”*) a quanto sopra specificato;

preso atto che la Ditta, nella Relazione tecnica presentata con la domanda di aggiornamento dell'AIA, ha provveduto a specificare il volume massimo di rifiuti liquidi stoccabili all'interno della *“zona L”*, in coerenza con il volume massimo del bacino di contenimento della stessa (circa 20 m³), come richiesto nella Relazione conclusiva sopra citata;

visto quanto descritto dalla Ditta relativamente a quest'area dell'installazione:

- *“la zona L è un'area di circa 102 m³ all'interno del capannone. È adibita a stoccaggio ed eventuale accorpamento (operazioni R13 e D15) di rifiuti liquidi non infiammabili in colli (cisternette da 1 m³, fustini e taniche, fusti di capacità fino a 200 litri in acciaio o polietilene) oppure in sili (massimo 2 di volume pari a 24 m³ cadauno)”*;
- *il sistema “platea – tubazioni – fossa - serbatoi interrati” costituisce il bacino di contenimento degli eventuali sversamenti liquidi dell'area, garantendo una capacità pari a 20 m³. Considerato che il bacino di contenimento a presidio dei rifiuti liquidi deve essere almeno pari a un terzo del volume complessivo e almeno pari al volume del contenitore più grande, secondo i criteri tecnici stabiliti dal paragrafo 4.1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il volume massimo di liquidi stoccabile nella “zona L”, in contenitori privi di bacino di contenimento proprio, è pari a:
volume bacino di contenimento x 3 = 20 m³ x 3 = 60 m³;*
- *a questo volume va a sommarsi quello dato dalla capacità degli eventuali sili (24 m³ x 2 = 48 m³). Per questo motivo il volume complessivo massimo stoccabile nella “zona L” è pari a 108 m³”*;

visto che nella *“zona L”* il bacino di contenimento per i rifiuti liquidi è un sistema costituito da fossa interrata a tenuta di capacità pari a 1,3 m³, situata al centro della *“zona L”*, pozzetto da 0,18 m³ e due serbatoi interrati a tenuta, l'uno di capacità pari a 10 m³, l'altro di 8 m³, entrambi situati esternamente al capannone, in prossimità del lato nord dello stesso, per un totale di circa 20 m³;

ritenuto doveroso precisare, pertanto, che 60 m³ possono essere stoccati direttamente sul suolo dell'area in questione, visto che il bacino di contenimento, come chiarito al punto precedente, ha capacità di 20 m³;

rilevato che dalla documentazione agli atti dello scrivente Settore risulta che ad oggi non siano ancora stati installati nella *“zona L”* i due sili verticali del tipo *“a doppia camera”*, M1 ed M2, con capacità di 24 m³ ciascuno;

ritenuto necessario pertanto chiarire che, fino all'installazione dei due sili sopra richiamati, l'eventuale quantitativo corrispondente (massimo 48 m³) di rifiuti liquidi non infiammabili, può essere stoccato nella *“zona L”*, purché in contenitori provvisti di propri adeguati bacini di contenimento, adeguando, conseguentemente, la descrizione di detta area al paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell'Allegato 1 alla presente determinazione;

ritenuto altresì doveroso inserire, ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto alla norma vigente, la specifica prescrizione in merito alla corretta classificazione dei rifiuti (lettera d) del paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell'Allegato 1;

vista la Tavola denominata “*Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca*”, datata dicembre 2021 e trasmessa dalla Ditta in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 929855, di data 23 dicembre 2021), adeguata rispetto alle specifiche prescrizioni imposte dalla determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 428 di data 12 novembre 2020;

visti i certificati analitici relativi agli autonomi controlli effettuati in corrispondenza dello scarico S1 e trasmessi in data 24 novembre 2020 (ns. prot. n. 758925 di data 25 novembre 2020), 28 luglio 2021 (ns. prot. n. 543010) e 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 537434 di data 1 agosto 2022), dai quali si evince il rispetto dei limiti imposti dall’AIA in corrispondenza di detto scarico;

ritenuto di adeguare conseguentemente il paragrafo “*Scarichi idrici- Scarico S1*” dell’Allegato 1 alla presente determinazione;

visto e approvato il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso in data 25 febbraio 2022 (ns. prot. n. 144390, di data 28 febbraio 2022);

vista la fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e la relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007 per l’ammontare di € 25.822,84 e la fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55, di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907, del 14 maggio 2015) per l’ammontare di € 185.924,48, emesse dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino - banca di credito cooperativo - società cooperativa, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale Quattro Novembre, 20, prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento nell’interesse della Ditta, a copertura dell’esercizio delle attività di recupero dei rifiuti, presso la sede operativa in questione, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l’atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiornamento dell’AIA, secondo quanto riportato in premessa, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”), che ne forma parte integrante e sostanziale;

stabilito inoltre di raccomandare l’osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’allegato 2 alla presente determinazione (“*Raccomandazioni*”);

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto già stabilito dall’AIA;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l’AIA e, in particolare la parte quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale*” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. e ss.mm.ii.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1 febbraio 2021;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

determina

1. di aggiornare l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 428 di data 12 novembre 2020 alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Laffi Luca, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle, approvando per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche gestionali proposte dalla Ditta nella Relazione Tecnica trasmessa in data 31 marzo 2022 (ns. prot. n. 229952);
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 1 (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell’Allegato 2 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che rimangono invariate tutte le eventuali ulteriori indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite dall’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 428 di data 12 novembre 2020;
5. di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;

6. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 12 novembre 2036**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
7. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
8. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
9. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Scurelle (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
10. di dare atto che il presente procedimento si è concluso in 148 giorni, rispetto ai termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (60 giorni), in ragione degli approfondimenti tecnici effettuati sulle modifiche richieste ed in considerazione che solamente in data 29 luglio 2022 e 16 agosto 2022 la Ditta ha presentato le integrazioni necessarie per l'approvazione delle modifiche proposte;
11. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa. e, per conoscenza, al Comune di Scurelle (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
12. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
13. di avvertire altresì, ai sensi dell'articolo 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti ad operazioni di stoccaggio provvisorio eventualmente preceduto da *disimballaggio, selezione e accorpamento*.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	35.000

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto dalle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* secondo le definizioni riportate al capitolo 2.1 dell'Allegato 1 alla determinazione n.428 di data 12 novembre 2020 – dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), elencati in Tabella 2 (ad esclusione di quelli riportanti la dicitura “NON AUTORIZZATO”), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 35.000 Mg.

Il volume istantaneo complessivo massimo deve essere pari a 2.300 m³, dei quali massimo 1.200 m³ di rifiuti pericolosi e massimo 341 m³ di rifiuti liquidi.

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (si veda la Tavola n.2 “*Modifica AIA – planimetria, Spazi per i rifiuti che subiscono la ripetizione R13/D15*”, datata marzo 2022 e trasmessa dalla Ditta in data 16 agosto 2022 (ns. prot. n. 570489)) e secondo le modalità di seguito indicate:

- “*zona A*”: area di stoccaggio rifiuti liquidi e solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD). Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - in cisterne a doppia camera di capacità variabile da 12 a 20 m³;
 - su scaffali;
 - in fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in polietilene (PE);
 - in cisternette da 1 m³;

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³;
- in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;

- “zona A1”: area di stoccaggio esclusivamente di rifiuti solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD).
Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³;
 - in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- “zona B”: area sotto tettoia da 173 m² con cordonatura di altezza di 15 cm, separata dalla “zona A” da una parete tagliafuoco REI 120 alta 3,5 m, dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili sia liquidi che solidi, con le seguenti modalità:
 - big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
 - rifiuti liquidi per un volume massimo di 79 m³ (bacino di contenimento dedicato pari a 26,4 m³;
- “zona C”: capannone chiuso in calcestruzzo, con pavimentazione in calcestruzzo con finitura di tipo industriale al quarzo da 787 m² disposti su un unico piano, adibito allo stoccaggio di rifiuti solidi (anche infiammabili) con le seguenti modalità:
 - container scarrabili con capacità variabile da 10 a 40 m³;
 - big bags su pallets;
 - altri contenitori (fusti, fustini, tank, ecc.) su pallets, gabbie;
- “zona D”: area esterna asfaltata (da 325 m² + 390 m²), da adibire a deposito di container con volume massimo di 40 m³, chiusi e a tenuta stagna; l’area potrà inoltre essere adibita al deposito di container vuoti o come parcheggio di automezzi;
- “zona L”: area all’interno del capannone adibita allo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido non infiammabili (per un volume massimo complessivo di 108 m³) di cui 60 m³ possono essere stoccati direttamente sul suolo dell’area in questione, mentre l’eventuale quantitativo eccedente, fino all’installazione dei due sili verticali del tipo “a doppia camera” con capacità di 24 m³ ciascuno, può essere stoccato solamente in contenitori dotati di proprio adeguato bacino di contenimento, per un volume massimo di 48 m³.
Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - cisternette da 1 m³;
 - fustini e taniche;
 - fusti di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene;
 - massimo 2 sili con capacità di 24 m³ ciascuno;
- “area di smistamento e selezione”: area sotto tettoia da 190 m², ai lati dell’area di manovra e transito, per l’esecuzione esclusiva delle operazioni di verifica e smistamento, nonché dell’eventuale selezione dei rifiuti destinati a recupero;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/travaso di rifiuti, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “ragno”, alle condizioni stabilite nel paragrafo “Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti”.

In Tabella 3 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all’interno dei sili nell’area denominata “zona L” nella Tavola n. 3A denominata “Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)”, datata agosto 2019 e trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

Tabella 2: rifiuti in ingresso all'impianto

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	AUTORIZZATO
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	AUTORIZZATO
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	AUTORIZZATO
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	AUTORIZZATO
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	AUTORIZZATO
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	AUTORIZZATO
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 01 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	AUTORIZZATO
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	AUTORIZZATO
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	NON AUTORIZZATO
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	AUTORIZZATO
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	AUTORIZZATO
02 01 10	rifiuti metallici	AUTORIZZATO
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 02 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	AUTORIZZATO
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	AUTORIZZATO
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	AUTORIZZATO
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	AUTORIZZATO
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AUTORIZZATO
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	AUTORIZZATO
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	AUTORIZZATO
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	AUTORIZZATO
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	AUTORIZZATO
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	AUTORIZZATO
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	AUTORIZZATO
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	AUTORIZZATO
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 03 01	scarti di corteccia e legno	AUTORIZZATO
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	AUTORIZZATO
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	AUTORIZZATO
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	AUTORIZZATO
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	AUTORIZZATO
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	AUTORIZZATO
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	AUTORIZZATO
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	AUTORIZZATO
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	AUTORIZZATO
04 01 02	rifiuti di calcinazione	AUTORIZZATO
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	AUTORIZZATO
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	AUTORIZZATO
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	AUTORIZZATO
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	AUTORIZZATO
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	AUTORIZZATO
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	AUTORIZZATO
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	AUTORIZZATO
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	AUTORIZZATO
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	AUTORIZZATO
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	AUTORIZZATO
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	AUTORIZZATO
05 01 05*	perdite di olio	AUTORIZZATO
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	AUTORIZZATO
05 01 07*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 01 08*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	AUTORIZZATO
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
05 01 12*	acidi contenenti oli	AUTORIZZATO
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	AUTORIZZATO
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	AUTORIZZATO
05 01 17	bitumi	AUTORIZZATO
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 06 01*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 06 03*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
06 01 02*	acido cloridrico	AUTORIZZATO
06 01 03*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
06 01 06*	altri acidi	AUTORIZZATO
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 02 01*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
06 02 03*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
06 02 05*	altre basi	AUTORIZZATO
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	AUTORIZZATO
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	AUTORIZZATO
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 09 02	scorie fosforose	AUTORIZZATO
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
06 13 03	nerofumo	AUTORIZZATO
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
06 13 05*	fuliggine	AUTORIZZATO
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
07 02 13	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	AUTORIZZATO
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	AUTORIZZATO
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	AUTORIZZATO
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	AUTORIZZATO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
08 03 19*	oli dispersi	AUTORIZZATO
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
08 04 17*	olio di resina	AUTORIZZATO
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 05 01*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO
09 01 04*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	AUTORIZZATO
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
10 01 02	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 09*	acido solforico	AUTORIZZATO
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	AUTORIZZATO
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	AUTORIZZATO
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	AUTORIZZATO
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	AUTORIZZATO
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	AUTORIZZATO
10 02 02	scorie non trattate	AUTORIZZATO
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	AUTORIZZATO
10 02 10	scaglie di laminazione	AUTORIZZATO
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	AUTORIZZATO
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	AUTORIZZATO
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	AUTORIZZATO
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	AUTORIZZATO
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 03 02	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 03 04*	scorie della produzione primaria	AUTORIZZATO
10 03 05	rifiuti di allumina	AUTORIZZATO
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	AUTORIZZATO
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	AUTORIZZATO
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	AUTORIZZATO
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	AUTORIZZATO
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	AUTORIZZATO
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	AUTORIZZATO
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	AUTORIZZATO
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 03*	arsenato di calcio	AUTORIZZATO
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 04 05*	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	AUTORIZZATO
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 05 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	AUTORIZZATO
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	AUTORIZZATO
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 06 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	AUTORIZZATO
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	AUTORIZZATO
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 08 04	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 08 09	altre scorie	AUTORIZZATO
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AUTORIZZATO
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	AUTORIZZATO
10 08 14	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	AUTORIZZATO
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	AUTORIZZATO
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	AUTORIZZATO
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 09 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	AUTORIZZATO
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	AUTORIZZATO
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	AUTORIZZATO
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	AUTORIZZATO
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	AUTORIZZATO
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	AUTORIZZATO
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 10 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	AUTORIZZATO
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	AUTORIZZATO
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	AUTORIZZATO
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	AUTORIZZATO
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	AUTORIZZATO
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	AUTORIZZATO
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	AUTORIZZATO
10 11 05	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	AUTORIZZATO
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	AUTORIZZATO
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	AUTORIZZATO
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	AUTORIZZATO
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	AUTORIZZATO
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	AUTORIZZATO
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	AUTORIZZATO
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 12 03	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 12 06	stampi di scarto	AUTORIZZATO
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	AUTORIZZATO
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	AUTORIZZATO
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	AUTORIZZATO
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	AUTORIZZATO
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	AUTORIZZATO
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	AUTORIZZATO
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	AUTORIZZATO
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	AUTORIZZATO
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	AUTORIZZATO
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	AUTORIZZATO
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
11 01 05*	acidi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
11 01 07*	basi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	AUTORIZZATO
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	AUTORIZZATO
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	AUTORIZZATO
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	AUTORIZZATO
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	AUTORIZZATO
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	AUTORIZZATO
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	AUTORIZZATO
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	AUTORIZZATO
11 03 02*	altri rifiuti	AUTORIZZATO
11 05 01	zinco solido	AUTORIZZATO
11 05 02	ceneri di zinco	AUTORIZZATO
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
11 05 04*	fondente esaurito	AUTORIZZATO
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	AUTORIZZATO
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	AUTORIZZATO
12 01 12*	cere e grassi esauriti	AUTORIZZATO
12 01 13	rifiuti di saldatura	AUTORIZZATO
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 01 04*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
13 01 05*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	AUTORIZZATO
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	AUTORIZZATO
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	AUTORIZZATO
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 03*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
13 07 02*	petrolio	AUTORIZZATO
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	AUTORIZZATO
13 08 02*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	AUTORIZZATO
15 01 02	imballaggi in plastica	AUTORIZZATO
15 01 03	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
15 01 04	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	AUTORIZZATO
15 01 06	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO
15 01 07	imballaggi in vetro	AUTORIZZATO
15 01 09	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
16 01 03	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
16 01 04*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
16 01 07*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 01 09*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
16 01 13*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 16	serbatoi per gas liquido	AUTORIZZATO
16 01 17	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 18	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 19	plastica	AUTORIZZATO
16 01 20	vetro	AUTORIZZATO
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
		AUTORIZZATO
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
16 04 01*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
16 06 01*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	AUTORIZZATO
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
17 01 01	cemento	AUTORIZZATO
17 01 02	mattoni	AUTORIZZATO
17 01 03	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
17 02 01	legno	AUTORIZZATO
17 02 02	vetro	AUTORIZZATO
17 02 03	plastica	AUTORIZZATO
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
17 04 01	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
17 04 02	alluminio	AUTORIZZATO
17 04 03	piombo	AUTORIZZATO
17 04 04	zinco	AUTORIZZATO
17 04 05	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
17 04 06	stagno	AUTORIZZATO
17 04 07	metalli misti	AUTORIZZATO
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	AUTORIZZATO
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	AUTORIZZATO
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	AUTORIZZATO
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	AUTORIZZATO
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	AUTORIZZATO
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	AUTORIZZATO
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	AUTORIZZATO
19 04 01	rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 04 03*	fase solida non vetrificata	AUTORIZZATO
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	AUTORIZZATO
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	AUTORIZZATO
19 05 03	compost fuori specifica	AUTORIZZATO
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	AUTORIZZATO
19 08 01	vaglio	AUTORIZZATO
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	AUTORIZZATO
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AUTORIZZATO
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	AUTORIZZATO
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	AUTORIZZATO
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	AUTORIZZATO
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AUTORIZZATO
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	AUTORIZZATO
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	AUTORIZZATO
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	AUTORIZZATO
19 09 04	carbone attivo esaurito	AUTORIZZATO
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	AUTORIZZATO
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	AUTORIZZATO
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
19 11 02*	catrami acidi	AUTORIZZATO
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	AUTORIZZATO
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 12 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
19 12 02	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 03	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 04	plastica e gomma	AUTORIZZATO
19 12 05	vetro	AUTORIZZATO
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
19 12 08	prodotti tessili	AUTORIZZATO
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	AUTORIZZATO
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
20 01 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
20 01 02	vetro	AUTORIZZATO
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO
20 01 10	abbigliamento	AUTORIZZATO
20 01 11	prodotti tessili	AUTORIZZATO
20 01 13*	solventi	AUTORIZZATO
20 01 14*	acidi	AUTORIZZATO
20 01 15*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
20 01 17*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
20 01 19*	pesticidi	AUTORIZZATO
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	AUTORIZZATO
20 01 25	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
20 01 39	plastica	AUTORIZZATO
20 01 40	metallo	AUTORIZZATO
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	AUTORIZZATO
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
20 02 01	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
20 02 02	terra e roccia	AUTORIZZATO
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
20 03 02	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
20 03 03	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
20 03 07	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

Tabella 3: rifiuti liquidi o semiliquidi che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "zona L".

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento* (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 alla determinazione n.428 di data 12 novembre 2020), devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, i cordoli di contenimento della "zona A", le paratie di protezione nella zona ovest della tettoia, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto, dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
- d) la classificazione dei rifiuti prodotti dalla Ditta ("*nuovo produttore*") deve essere effettuata assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, in particolare:

- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
- le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- e) l'organizzazione impiantistica nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio, comprese quelle che subiscono la ripetizione R13/D15, con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento*, di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere gestite esclusivamente in conformità alla *Planimetria*;
- f) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- g) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- h) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- i) tutte le aree di stoccaggio, *disimballaggio, selezione e accorpamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- j) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- k) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- l) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;
- m) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi **Per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza. La segnaletica** deve essere ben visibile per dimensione e collocazione; i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente da un'altra operazione R13/D15 dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: centro di stoccaggio di Vallelaghi, frazione Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, CRZ di Scurelle e CRZ di Borgo Valsugana; per questi rifiuti devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;

- i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, Isera, Trento e dai CRZ non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Scurelle, ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;
 - il carico in uscita dall'impianto di Scurelle deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
 - qualora l'operazione venga effettuata nella "Zona D", devono essere rispettate le ulteriori specifiche prescrizioni di cui alla successiva lettera r);
- n) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi;
- o) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- p) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- q) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) i container depositati nella "zona D" riportata nella Tavola n.2, devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico – vedi lettera z)) e a tenuta stagna;
- s) nella "zona A1" identificata in planimetria (Tavola n.2 "*Modifica AIA – planimetria, Spazi per i rifiuti che subiscono la ripetizione R13/D15*", datata marzo 2022 e trasmessa dalla Ditta in data 16 agosto 2022 (ns. prot. n. 570489)), possono esser stoccati solamente rifiuti allo stato solido;
- t) l'operazione di raccolta dell'olio motore che fuoriesce da filtri dell'olio è consentita nelle seguenti aree dell'installazione: "zona A" e "zona C", inoltre:
- i filtri dell'olio devono essere ritirati e depositati in stoccaggio con operazione R13 e manterranno il codice di origine (CER 16 01 07*) anche dopo la separazione dell'olio fuoriuscito; il produttore iniziale del rifiuto rimarrà il produttore originario, mentre la Ditta "*Ecoopera Società Cooperativa*" ne sarà mero detentore e il rifiuto dovrà poi essere avviato a successive operazioni di recupero (da R1 ad R12) presso impianti terzi;
 - l'olio raccolto risulta essere un rifiuto prodotto dalla Ditta che si configura come "*nuovo produttore*" e pertanto dovrà caratterizzare il rifiuto come indicato alla lettera d) di cui sopra. Il rifiuto, collocato in deposito temporaneo, potrà essere successivamente sottoposto alle operazioni di recupero da R1 a R13;
 - la "Zona C", in particolare, deve essere presidiata da adeguati sistemi, mezzi di raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, (materiali assorbenti e/o attrezzature per l'aspirazione degli stessi), che vanno mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso, al fine di contenere al massimo eventuali sversamenti;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- u) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- v) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, i quali dovranno essere convogliati nella vasca interrata a tenuta stagna denominata "*vasca di prima pioggia*" e successivamente inviati al disoleatore, prima di essere scaricati nella fognatura bianca, come indicato nella Tavola "*Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca*", trasmessa in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 929855, di data 23 dicembre 2021); le postazioni di presidio devono essere quelle descritte e individuate nella relazione e nella tavola 3 denominata "*Planimetria con i vari punti e sistemi di presidio*" inviate in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020);
- w) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi si deve chiudere la saracinesca nei pressi del pozzetto di incrocio, indicato sulla Tavola "*Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca*", in modo da salvaguardare lo scarico nella fognatura bianca, e il refluo inquinante contenuto nella "*vasca di prima pioggia*" e nelle tubazioni di adduzione fino alla saracinesca deve essere aspirato e inviato a impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; in tale caso la "*vasca di prima pioggia*" deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;
- x) la "*vasca di prima pioggia*" deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- y) eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all'atto di carico-scarico dei silos di cui alla lettera gg) devono essere presidiati da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; qualora le operazioni di carico-scarico venissero effettuate "*tramite appositi attacchi esterni che la Ditta provvederà a realizzare*" dovrà essere garantita la presenza di un bacino di contenimento dedicato;
- z) le operazioni di **movimentazione dei rifiuti effettuate sul piazzale** nelle aree scoperte possono essere effettuate esclusivamente in **assenza di eventi meteorici e alle seguenti condizioni:**
 - al termine di dette operazioni deve essere effettuata la **pulizia tempestiva della pavimentazione** al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra, se necessario anche con l'uso di una macchina spazzatrice;
 - **è vietato il travaso di rifiuti liquidi con modalità diverse da quelle di cui alla lettera v);**
 - **è vietata la movimentazione di rifiuti pulverulenti;**

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- aa) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- bb) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- cc) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- dd) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ee) i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi, con riferimento alla planimetria denominata *“Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca”*, datata dicembre 2021 e trasmessa in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 929855, di data 23 dicembre 2021), devono essere costituiti da:
 - relativamente alla *“zona A”* sotto tettoia: sistema costituito dalla cisterna (12 m³), dai volumi delle tubazioni di adduzione (1,5 m³) e dal volume trattenuto dalla platea impermeabilizzata (15,5 m³), per un volume complessivo pari a 29 m³;
 - relativamente alla *“zona B”* dedicata allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili: è servita da un proprio bacino di contenimento pari a 26,4 m³;
 - relativamente alla *“zona L”*: sistema costituito da fossa interrata a tenuta di capacità pari a 1,3 m³, situata al centro della *“zona L”*, pozzetto da 0,18 m³ e due serbatoi interrati a tenuta, l'uno di capacità pari a 10 m³, l'altro di 8 m³, entrambi situati esternamente al capannone, in prossimità del lato nord dello stesso, per un totale di circa 20 m³;
- ff) qualora nella *“zona A”* e nella *“zona L”* fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- gg) i silos verticali (massimo 2) da posizionare nella *“zona L”* devono essere:
 - del tipo *“a doppia camera”*;
 - bonificati prima di ogni cambio di codice CER di rifiuto stoccato;
 - dotati di un sistema di allarme acustico-visivo con controllo automatico del livello del refluo, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - dotati di sistema di controllo continuativo dell'intercapedine con allarme immediato acustico-visivo per la segnalazione di eventuali perdite;

- in materiale adeguato e resistente in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre per i rifiuti contenuti è esclusa la caratteristica di pericolosità HP8 “*corrosivo*”;
 - dotati di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - riempiti fino ad uno volume massimo pari al 90%;
 - mantenuti in perfetta efficienza che deve essere verificata annualmente (il controllo strutturale deve essere effettuato anche sui sostegni dei silos); la Ditta deve registrare gli esiti dei controlli e/o degli interventi effettuati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- hh) i sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera gg) devono:
- essere messi a regime prima di iniziare il riempimento dei silos in parola;
 - essere sottoposti a verifica periodica annuale;

Prescrizioni relative alle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento*:

- ii) l’operazione di *disimballaggio* può essere effettuata esclusivamente sui rifiuti per i quali la Ditta fornisce ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l’etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Tale operazione viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta e deve essere condotta nell’area denominata “*Area di smistamento e selezione*” riportata nella Tavola n. 2;
- jj) le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* dei rifiuti possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni:
- tra rifiuti aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità;
 - i contenitori devono essere di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) e forniti dalla Ditta ai produttori dei rifiuti per consentirne l’accumulo e il trasporto in condizioni di sicurezza;
 - non deve essere arrecato danno ai rifiuti contenuti e non deve essere provocato alcun inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- kk) gli eventuali rifiuti di scarto decadenti dalle operazioni di *selezione* devono essere di norma codificati nell’ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15 01 xx, e sono da intendersi prodotti dalla Ditta (“*nuovo produttore*”);
- ll) al termine delle operazioni di *disimballaggio e selezione* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio di ciascuno dei due sili M1 ed M2** collegati all'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, deve comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime**; la messa a regime deve comunque avvenire **entro trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato indicativamente nella Tavola 3A denominata *"Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)"*, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

La Ditta deve rispettare i limiti stabiliti nella Tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4: Limiti alle emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI (ZONA L)	M1 M2	2 silos	E1 tiraggio naturale	Carboni attivi	Carbonio organico totale	5	Non richiesti

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 4 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- il sistema di abbattimento deve essere coerente con la descrizione riportata nella documentazione trasmessa in data 16 ottobre 2018 (ns. prot. n. 609933, di data 17 ottobre 2018) e mantenuto in continua efficienza; al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservate presso lo stabilimento e **rese disponibili per un periodo di cinque anni. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti quando esauriti e comunque al massimo entro tre anni.**

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502428 di data 12 agosto 2019), secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata *"Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)"*, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019) e quanto riportato nella Tabella 5.

Tabella 5: emissioni diffuse

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Stoccaggio rifiuti (35.000 Mg/anno)	D1 Stoccaggio rifiuti (2.300 m ³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare le operazioni di controllo visivo dei rifiuti all'interno del capannone, limitando l'apertura dei recipienti contenenti rifiuti a base solvente alla durata minima necessaria per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- effettuare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti utilizzando container o recipienti chiusi;
- le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite mediante idonea macchina operatrice e mantenendo un'adeguata altezza di caduta dei materiali stessi;
- i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo);
- le aree soggette alla movimentazione dei rifiuti ed al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna, ...) devono essere pulite mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi.

I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Scarico S1

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite alla movimentazione dei rifiuti devono essere convogliate nel pozzetto scolmatore, in accordo con quanto riportato nella Tavola denominata “*Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca*”, datata dicembre 2021 e trasmessa in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 929855, di data 23 dicembre 2021).

Le acque di prima pioggia devono essere convogliate in una vasca interrata di circa 31 m³ denominata “*vasca di prima pioggia*” nella tavola “*Planimetria degli scarichi idrici, Stato futuro: Realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca*”, per essere poi trattate nel disoleatore, ed essere scaricate nella rete comunale delle acque bianche. Il punto di prelievo (scarico S1) è posizionato a monte del pozzetto scolmatore e del pozzetto di incrocio, così come indicato nella tavola in parola, prima dello scarico nella fognatura pubblica bianca.

Le acque di seconda pioggia possono essere convogliate direttamente allo scarico senza alcun trattamento.

La saracinesca presente a monte del pozzetto di incrocio e quindi dello scarico in fognatura, deve essere sempre tenuta in perfetta efficienza al fine di salvaguardare lo scarico da eventuali sversamenti accidentali.

Le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A, A1, B, C, L e alla zona uffici sono inviate direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella “*vasca di prima pioggia*”.

Tabella 6: limiti in emissione – scarico S1

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1
pH	6 – 8,5	---
Temperatura	30°C	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---
Materiali grossolani	Assenti	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	annuale
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale
BOD ₅	40 mg/l	---
COD	100 mg/l	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---
Bario come Ba	10 mg/l	---
Boro come B	2 mg/l	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---
Cromo totale	2 mg/l	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---
Cianuri come CN ⁻	0,1 mg/l	---
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	---
Solfiti come SO ₃ ²⁻	1 mg/l	---
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	---
Solfati come SO ₄ ²⁻	1000 mg/l	---
Cloruri come Cl ⁻	1200 mg/l	---
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---
Oli minerali	5 mg/l	annuale
Idrocarburi totali	5 mg/l	annuale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---
tra cui:		
- aldrin	0,01 mg/l	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---
- endrin	0,002 mg/l	---
- isodrin	0,002 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---

A decorrere dal 1 gennaio 2023, la Ditta dovrà effettuare, in corrispondenza dello scarico S1, **autonomi controlli** esclusivamente per gli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 6. Gli autonomi controlli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo “*Metodi analitici per il controllo degli scarichi*”. Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro trenta giorni dall’effettuazione degli stessi**.

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 6 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Metodi analitici per il controllo degli scarichi

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Scurelle.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Suolo e sottosuolo

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 104, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante e sostanziale dell'AIA, trasmesso in data 25 febbraio 2022 (ns. prot. n. 144390, di data 28 febbraio 2022).

La verifica concordata con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2538 del 5 ottobre 2001, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1999 del 14 settembre 2007, con le quali è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2155 del 5 ottobre 2007 di rilascio della compatibilità ambientale e nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2574 del 30 novembre 2012, quale successivo provvedimento di proroga.

L'installazione deve essere condotta:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti non pericolosi sia speciali (piano stralcio approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 del 30 dicembre 2020) che urbani (piano stralcio approvato in prima adozione con deliberazione della Giunta provinciale n. 2399 del 30 dicembre 2021);
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

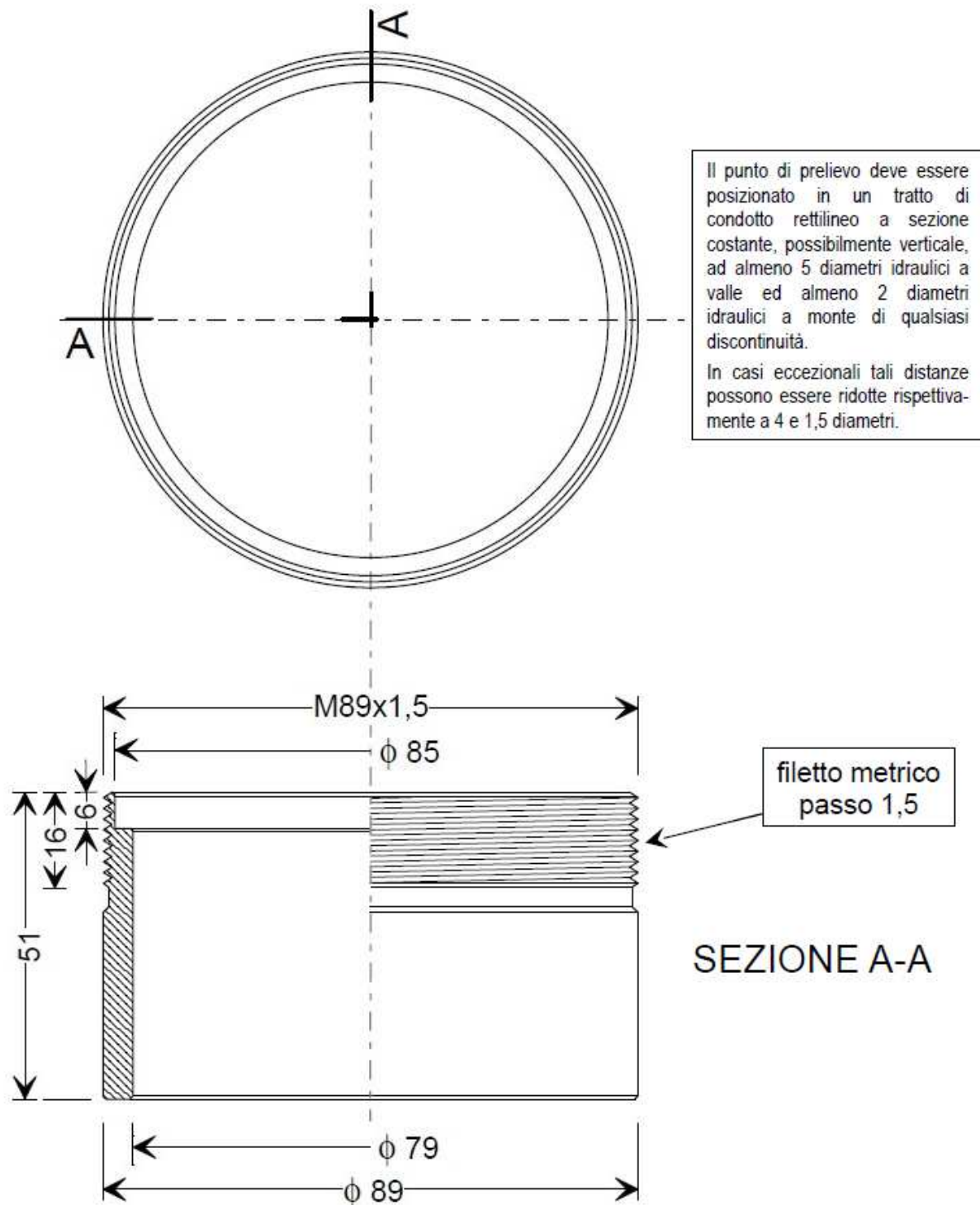
Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato “TRONCHETTO FILETTATO”**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Acque

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) alla corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto riportato nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, in particolare con riferimento alla lettera m) del paragrafo 1.

La Ditta inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
3. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di *selezione*:
 - nei limiti del “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
 - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

4. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**;
- d) verificare la necessità di acquisire la certificazione ATEX in materia di solventi, qualora si gestissero solventi infiammabili.

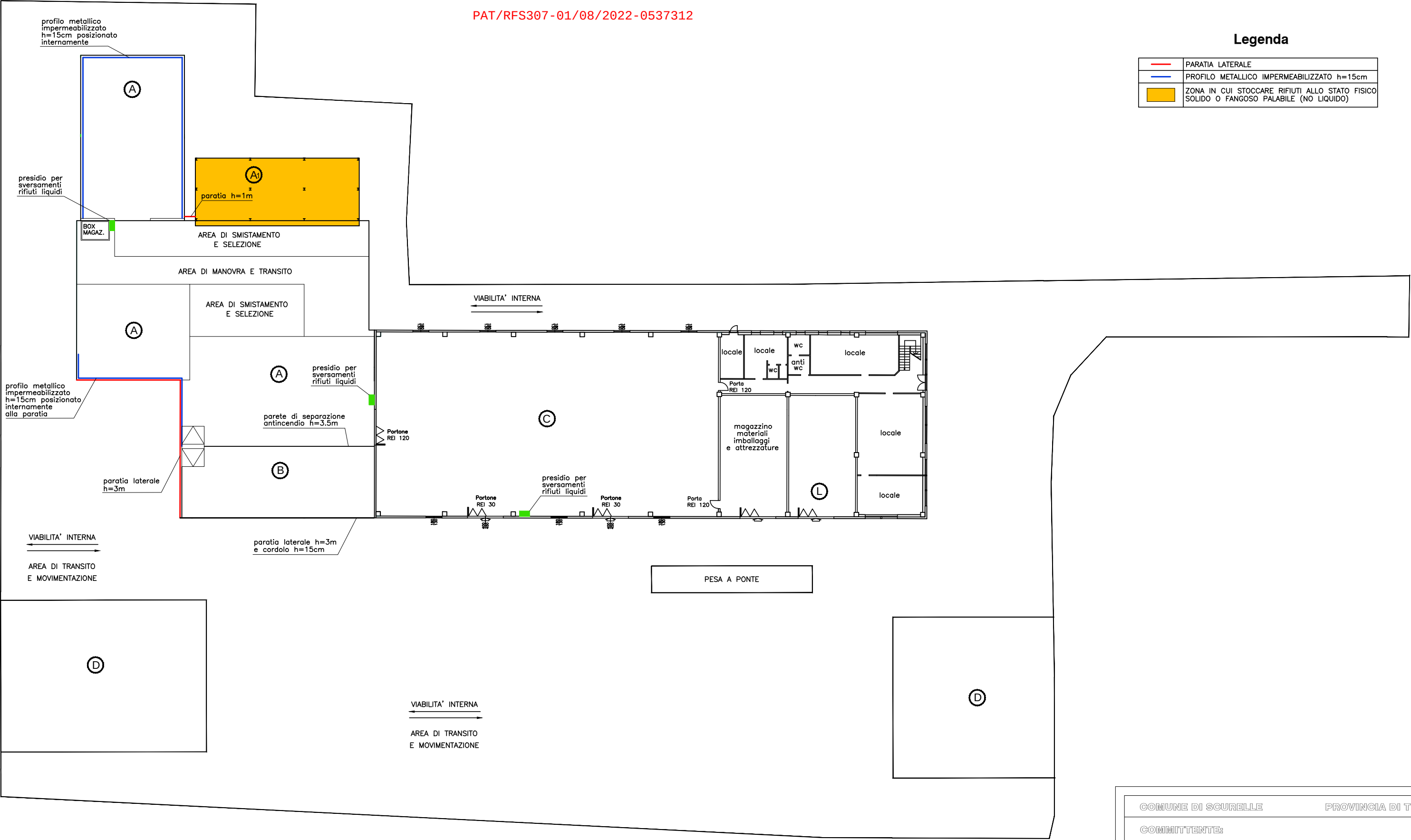
Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105.

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.

Legenda

	PARATIA LATERALE
	PROFILO METALLICO IMPERMEABILIZZATO h=15cm
	ZONA IN CUI STOCCARE RIFIUTI ALLO STATO FISICO SOLIDO O FANGOSO PALABILE (NO LIQUIDO)



COMUNE DI SCURELLE PROVINCIA DI TRENTO

COMMITTENTE:

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, n°21
38050 Scurelle (TN)



TITOLO: Modifica AIA - planimetria
Dettaglio cordolatura e area A per rifiuti non liquidi

N° Tavola

1

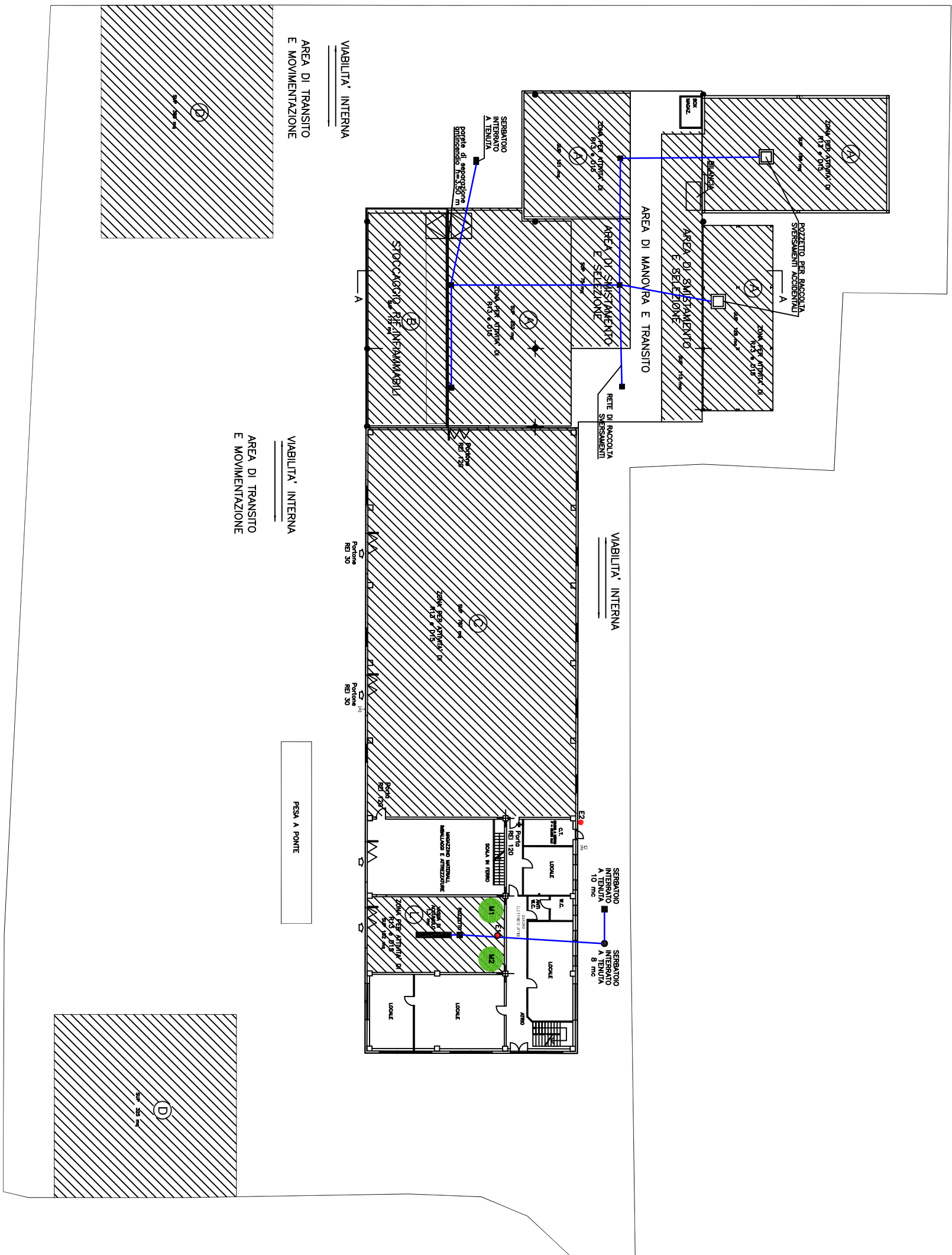
Data:

Marzo 2022



Marzo 2022





LEGENDA:

EMISSIONI DIFFUSE - AREA D1

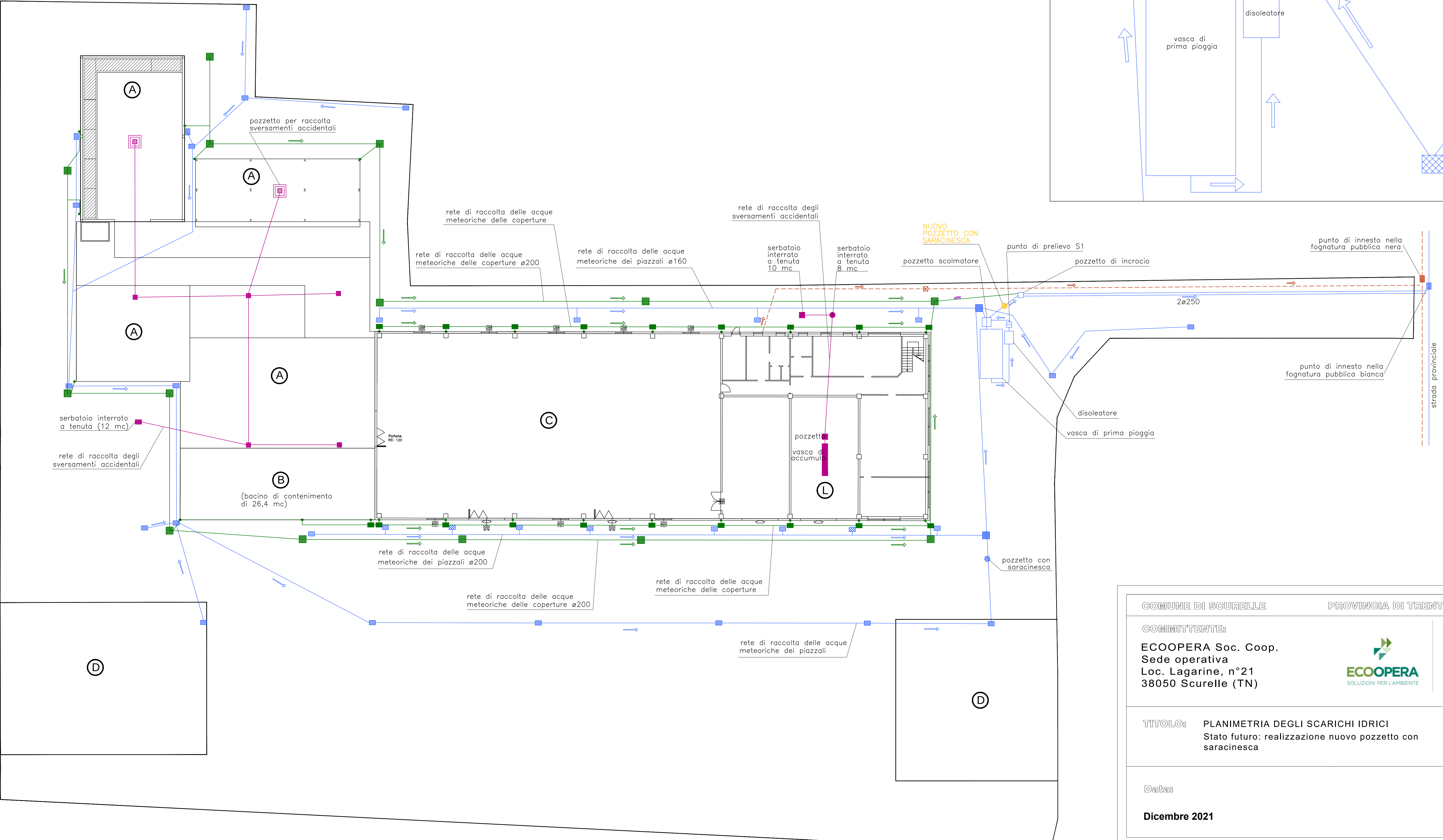
PUNTI EMISSIONE E1 (SIL) - E2 (CALDAIA A METANO)

COMUNE DI SCURELLE	PROVINCIA DI TRENTO
SITO: ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Loc. Lagarine, n°21 38050 Scurelle (TN)	
TITOLO: Impianto di stoccaggio Planimetria dello stabilimento (atmosfera)	
ALLEGATO 3A - SCURELLE	
<i>planimetria</i>	
Data: Agosto 2019	TAV. 3A
 ECOOPERA SOLUZIONI PER IL CLIMATO	

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200

LEGENDA	
	RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE
	RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE DELLE COPERTURE
	RETE DI RACCOLTA DEGLI SVERSAMENTI ACCIDENTALI
	RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE
	CADITOIA
	POZZETTO 60x60
	VECCHIE CADITOIE CHIUSE
	PLUVIALI

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
SCALA 1:50



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COMMITTENTE:

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, n°21
38050 Scurelle (TN)



TITOLO:

PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI IDRICI
Stato futuro: realizzazione nuovo pozzetto con saracinesca

Data:

Dicembre 2021



ECOOPERA
SOLUZIONI PER L'AMBIENTE

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

STOCCAGGIO DI SCURELLE



CICLO RIFIUTI



CICLOACQUE



LABORATORIO
ANALISI AMBIENTALI



CONSULENZE
E FORMAZIONE



RECUPERI
AMBIENTALI

Febbraio 2022

ECOOPERA Società Cooperativa
Cooperazione Trentina

NUMERO UNICO Tel 0461.242366

SEDE LEGALE 38121 TRENTO (TN) Sponda Trentina, 18 - Fax 0461.242355

SEDE AMMINISTRATIVA 38050 SCURELLE (TN) Località Lagarine, 21 - Fax 0461.763808

CENTRI LOGISTICI E SEDI OPERATIVE TRENTO - ROVERETO - LAVIS - VALLELAGHI - SCURELLE

www.ecoopera.coop - info@ecoopera.coop - PEC: info@pec.ecoopera.coop - P.IVA e C.F. 00621240225 - REA n. 114738 - Reg. Cooperative TN A 158003



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. FASI DEL PROCESSO	3
3. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	4
4. MATERIE PRIME	6
5. ATMOSFERA	7
6. ACQUA	8
7. RIFIUTI	10
8. ENERGIA	11
9. RUMORE.....	12
10.PERFORMANCE AMBIENTALI.....	13
11. SINTESI DEL PMC E PROPOSTA PER VERIFICA ART. 29-DECIES, COMMA 3, D. LGS. 152/2006.....	14

1. PREMESSA

Si articola di seguito il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento di Scurelle (TN) in cui Ecoopera Società Cooperativa esercita l'attività di stoccaggio, eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. FASI DEL PROCESSO

<i>Fase</i>	<i>Criticità potenziali</i>	<i>Matrici ambientali coinvolte</i>	<i>Parametro e modalità di controllo</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
Gestione rifiuti	In caso di cattiva gestione o guasti si possono avere effetti negativi a carico delle matrici ambientali (es. sversamenti, rottura bacini di contenimento ecc.)	Aria, acqua, suolo	Rispetto delle procedure e delle prescrizioni AIA	-	Presente Procedure di emergenza e manutenzioni straordinarie

Dettaglio azioni correttive:

nel caso di rottura dei bacini di contenimento questi vengono fatti riparare e/o sostituire. Nel caso di sversamenti è attivata la procedura di emergenza.

3. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

**=controlli/manutenzioni che verranno attivati una volta installati i silo per il deposito dei rifiuti liquidi*

<i>Impianto/macchina</i>	<i>Modalità delle verifiche/manutenzioni</i>	<i>Frequenza delle verifiche/manutenzioni</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Azioni correttive</i>
Impianto antincendio (EFC, estintori, impianto a schiuma, porte REI, impianto di rilevazione)	Controllo del funzionamento, controllo della carica, controllo dello stato di integrità. Previste manutenzioni ordinarie di legge	Semestrale	Registro antincendio integrato con verbali di intervento e/o rapporti di prova rilasciati dal manutentore	Presente Al bisogno manutenzione straordinaria con rilascio di un rapporto di intervento
Impianto di messa a terra	Verifica dell'efficienza. Manutenzione ordinaria di legge	Biennale	Rilascio di verbale di verifica periodica	Assente
Caldaia a metano	Controllo di funzionamento e verifica di rendimento	Biennale	Registrazione su libretto di impianto	Presente Al bisogno manutenzione con registrazione su libretto di impianto
Sistema di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale	Pulizia caditoie, disoleatore e vasca di prima pioggia	Al bisogno e comunque almeno annuale	Registro di carico scarico e formulari di identificazione rifiuto	Assente
Bacini di contenimento zona "L" e zona "A"	Pulizia	Al bisogno e comunque almeno annuale	Registro di carico scarico e formulari di identificazione rifiuto	Assente
Carrelli elevatori	Controllo di funzionamento (forche, catena di sollevamento, ore di funzionamento)	Trimestrale	Libretto	Presente In caso di manutenzioni straordinarie viene rilasciato verbale di intervento
Dispositivi di pesatura	Taratura periodica	Triennale	Verbali di taratura	Assente

<i>Impianto/macchina</i>	<i>Modalità delle verifiche/manutenzioni</i>	<i>Frequenza delle verifiche/manutenzioni</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Azioni correttive</i>
<i>Sili verticali per deposito rifiuti liquidi*</i>	<i>Sistema di controllo acustico – visivo livello refluo</i>	<i>Annuale</i>	<i>Conservazione verbali di intervento</i>	<i>Presente Al bisogno manutenzione straordinaria con conservazione dei verbali di intervento</i>
	<i>Sistema di controllo acustico – visivo nell'intercapedine per segnalazione perdite</i>	<i>Annuale</i>	<i>Conservazione verbali di intervento</i>	<i>Presente Al bisogno manutenzione straordinaria con conservazione dei verbali di intervento</i>
	<i>Controllo visivo dell'integrità strutturale dei sili</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registro</i>	<i>Presente Al bisogno manutenzione straordinaria con conservazione dei verbali di intervento</i>

Dettaglio azioni correttive:

in caso di malfunzionamenti in sede di manutenzione programmata vengono riparati o sostituiti gli elementi danneggiati o usurati.

Al bisogno si effettuano manutenzioni/interventi straordinari e di ciò viene data evidenza tramite registrazione su apposito registro o con l'emissione di verbali di intervento.

4. MATERIE PRIME

4.1 Gestione materie prime in ingresso (eccetto rifiuti)

<i>Denominazione</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Parametro di controllo-rilevazione</i>	<i>Modalità delle verifiche/utilizzo</i>	<i>Frequenza delle verifiche</i>	<i>Azioni correttive</i>
Ecoattrezzature (imballaggi, bacini di contenimento,...) nuove	Solido	Visivo	Visivo	Alla consegna	Presente ⁽¹⁾
Imballaggi usati	Solido	Visivo	Visivo	Dopo l'operazione di disimballaggio	Presente ⁽²⁾

Dettaglio azioni correttive:

⁽¹⁾ tutte le materie prime vengono acquistate secondo precise specifiche tecniche dai fornitori; si effettua un controllo visivo ed eventualmente vengono segnalate le non conformità per la contestazione della merce acquistata.

⁽²⁾ La ditta effettua l'operazione di disimballaggio su quei rifiuti per i quali fornisce ai clienti i propri imballaggi (vuoto a rendere) omologati per la raccolta e il trasporto in sicurezza. Dopo l'operazione di disimballaggio si effettua un controllo visivo sull'imballaggio e si stabilisce se il contenitore è idoneo a essere riutilizzato oppure se deve essere gestito come rifiuto (CER 1501xx).

4.2 Combustibili

<i>Combustibile</i>	<i>Utenze alimentate</i>	<i>Parametro di controllo-rilevazione</i>	<i>Frequenza di controllo-rilevazione</i>	<i>Azioni correttive</i>
-	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

4.3 Stoccaggi di materia prima

<i>Materia prima</i>	<i>Tipologia stoccaggio</i>	<i>Stoccaggio</i>		<i>Bacino di contenimento</i>		<i>Azioni correttive</i>
		<i>Tipo di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Tipo di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	
-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

5. ATMOSFERA

5.1 Emissioni

<i>Sigla emissione</i>	<i>Utenze collegate</i>	<i>Parametro di controllo</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Modalità (metodica) di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
E1	-	C.O.T.	-	UNI EN 12619	-
D1	-	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

5.2 Sistemi di contenimento e controllo

<i>Emissione</i>	<i>Sistema di abbattimento e controllo</i>	<i>Parametro di verifica</i>	<i>Frequenza delle verifiche</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Azioni correttive</i>
COV (da emissione E1)	Trappola fumi con carbone attivo	-	-	Fatture di acquisto dei carboni	Sostituzione carbone attivo quando esaurito e al massimo entro tre anni
COV e polveri (da emissione D1)	Per i COV: apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica, stoccaggio in contenitori chiusi, superfici pavimentate Per le polveri: superfici pavimentate, riduzione altezza di caduta materiale, riduzione della velocità dei mezzi	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

6. ACQUA

6.1 Approvvigionamento risorse idriche

<i>Punto di approvvigionamento</i>	<i>Utenze alimentate</i>	<i>Parametri controllati</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
Acquedotto	Usi civili e di processo	Portata emunta	Contatore	Mensile	Assente

Dettaglio azioni correttive:

6.2 Scarichi idrici

<i>Tipologia di scarico</i>	<i>Recapito dello scarico</i>	<i>Parametri controllati</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
Scarico acque meteoriche	Fognatura pubblica bianca previo trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia	Secondo prescrizioni AIA	Annuale	Analisi	Assente

Dettaglio azioni correttive:

6.3 Riutilizzo delle acque

<i>Tipologia di acque riutilizzate</i>	<i>Forme di riutilizzo</i>	<i>Parametri controllati</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
-	-	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

6.4 Sistemi di trattamento

<i>Tipologia acque</i>	<i>Sistema di trattamento e controllo</i>	<i>Parametri di verifica</i>	<i>Frequenza delle verifiche</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Azioni correttive</i>
Acque meteoriche di prima pioggia	Disoleatore	-	Controllo mensile e comunque in occasione di eventi straordinari (sversamenti o precipitazioni meteoriche rilevanti)	Controllo visivo e registrazione su apposito registro	Eventuale pulizia
		Quantità	Annuale	Registro di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuto	Assente

7. RIFIUTI

7.1 Rifiuti in ingresso

I rifiuti in ingresso sono elencati in AIA.

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Modalità dello stoccaggio</i>	<i>Operazione di recupero-smaltimento effettuata</i>	<i>Frequenza e modalità di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
Tutti i rifiuti autorizzati	Come da codifica CER	Varie tipologie (Container, fusti, taniche, tank, sacconi)	R13-D15	v. Performance ambientali	Assente

Dettaglio azioni correttive:

7.2 Rifiuti prodotti

<i>Descrizione (*)</i>	<i>Modalità dello stoccaggio</i>	<i>Destinazione del rifiuto</i>	<i>Frequenza e modalità di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
Imballaggi (CER 150110*, 150104, 150106,...)	Deposito temporaneo	Recupero	Limiti del deposito temporaneo	Assente
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (CER 150202*, 150203)	Deposito temporaneo	Recupero	Limiti del deposito temporaneo	Assente
Rifiuti da ufficio (CER 160213*, 160214, 200101, 080318,...)	Deposito temporaneo	Recupero	Limiti del deposito temporaneo	Assente
Reflui provenienti dall'attività di autolavaggio, dal trattamento delle acque meteoriche, dalla pulizia delle caditoie e dalla raccolta degli sversamenti (CER 130507*, 200306, 161001*/161002,...)	Deposito temporaneo	Smaltimento	Limiti del deposito temporaneo	Assente
Rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*, 170904,...)	Deposito temporaneo	Recupero	Limiti del deposito temporaneo	Assente

(*) elenco esemplificativo, non esaustivo

Dettaglio azioni correttive:

8. ENERGIA

8.1 Consumo di energia

<i>Energia</i>	<i>Utenze alimentate</i>	<i>Modalità di rilevazione</i>	<i>Frequenza di rilevazione</i>	<i>Azioni correttive</i>
Energia elettrica	Illuminazione, attrezzature, impianti	Contatore	Mensile	Assente
Energia termica	Caldaia	Contatore metano	Mensile	Assente

Dettaglio azioni correttive:

8.2 Produzione di energia

<i>Energia</i>	<i>Utenze alimentate</i>	<i>Modalità di rilevazione</i>	<i>Frequenza di rilevazione</i>	<i>Azioni correttive</i>
Energia elettrica da impianto fotovoltaico	Autoconsumo e immissione in rete	Contatore	Mensile	Assente

Dettaglio azioni correttive:

9. RUMORE

9.1 Sistemi di contenimento

<i>Fonti emissive critiche</i>	<i>Misure di contenimento</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Azioni correttive</i>
-	-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

9.2 Misure periodiche

<i>Ricettori sensibili</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Frequenza di verifica</i>	<i>Azioni correttive</i>
-	-	-	-

Dettaglio azioni correttive:

10.PERFORMANCE AMBIENTALI

<i>Periodo di riferimento</i>		2019	<i>Produzione complessiva (PC)</i>		
<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>Parametro misurato/stimato</i>	<i>Unità di misura (UM)</i>	<i>Valore assoluto</i>	<i>Valore specifico (UM/PC)</i>	<i>Fonte del dato</i>
Materie prime utilizzate	Imballaggi	Unità	15000		Documenti
Combustibili utilizzati	Metano	m ³	6609		Lettura contatore
Consumi idrici	Portata emunta dall'acquedotto	m ³	60		Lettura contatore
Rifiuti prodotti	Quantitativi annuali di rifiuti autoprodotti	Mg	125		Software gestionale
Rifiuti ingresso	Quantitativi annuali di rifiuti n ingresso	Mg	7804		Software gestionale
Energia prodotta	Energia Elettrica	kwh	77795		Lettura contatore
Energia consumata	Energia Elettrica	kwh	84692		Lettura contatore

11. SINTESI DEL PMC E PROPOSTA PER VERIFICA ART. 29-DECIES, COMMA 3, D. LGS. 152/2006

<i>Comparto ambientale</i>	<i>Controllo</i>	<i>Controllo a carico del Gestore (prescrizioni AIA)</i>	<i>Controllo a carico del Gestore (da PMC)</i>	<i>Verifica concordata con APPA</i>
Atmosfera	Emissioni in atmosfera convogliate			
	Emissioni unità termiche			
	Emissioni diffuse			
Acqua	Consumo di risorse idriche			
	Scarichi idrici	Come da AIA	Come da AIA	Come da AIA
	Riutilizzo delle acque			
Rifiuti	Rifiuti in ingresso			
	Rifiuti prodotti			
Materie prime	Gestione materie prime			
	Verifica conformità stoccaggi materie prime			Adeguatezza dei contenitori e delle vasche e bacini di contenimento
	Combustibili			
Energia	Consumi di energia			
	Produzione di energia			
Rumore	Emissioni sonore			